

## **Deficit idrico 2022 - Siccità eccezionale dal 1° maggio al 30 settembre**

### **Domande e chiarimenti – 26/01/2023**

Riferimenti legislativi:

**Regione Piemonte, D.G.R. 5-4316 del 5/12/2016** – “Approvazione delle procedure e criteri per l’attivazione e la gestione degli interventi compensativi e di ripristino di cui alle lett. b) e c) dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 102 in zone interessate da calamità naturali o eccezionali avveristà atmosferiche”

**Regione Piemonte, D.G.R. n. 28 – 5765 del 07/10/2022** - “D.P.R. 616/1977 articolo 70. D.Lgs 102/2004. L.R. 63/1978, articoli 54 e 55. Delimitazione, nel rispetto dell’articolo 13 del decreto legge 115/2022, delle zone danneggiate e riconoscimento della siccità eccezionale che, a partire dal mese di maggio 2022, ha interessato le province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e la Città’ Metropolitana di Torino.”

**M.A.S.A.F., circolare prot. 0583726 del 15/11/2022** : “Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 - Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, articolo 13 recante “Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità”. Procedura per la richiesta e l'erogazione degli aiuti. ”

**M.A.S.A.F., D.M.** “Decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione PIEMONTE verificatesi dal 1° maggio al 30 settembre 2022.” pubblicato su G.U. 5 del 7/01/2023”

**Regione Piemonte, D.D. 45/A1711C/2023 del 19/01/2023**, “ D.G.R. n. 28-5765 del 7 ottobre 2022. Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022. Bando “Danni alle aziende agricole a seguito della siccità eccezionale verificatesi dal 1 maggio al 30 settembre 2022”. D.G.R. n. 25-4316 del 5 dicembre 2016. Approvazione di disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto.”

Chiarimenti:

**A) Le domande possono essere presentate dalle aziende che rientrano nella normativa dell’art. 2135 del codice civile, iscritte alla CCIAA. Questo significa che anche aziende non professionali, cioè condotte da soggetti non iscritti all’INPS come coltivatori diretti o IAP, possono essere considerate beneficiarie?**

Si, a patto che si rispetti il requisito della D.G.R. regionale del 2016, che impone il limite minimo delle 104 giornate lavorative convenzionali e i requisiti di iscrizione alla CCIAA, all’anagrafe aziendale regionale e conseguente detenzione del fascicolo aziendale, a prescindere dall’iscrizione all’INPS.

La circolare del M.A.S.A.F precisa che: Ai fini della concessione degli aiuti possono beneficiare degli interventi le imprese agricole che a causa della siccità 2022 hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita all’anno 2022 rispetto alla PLV media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato. Nel caso di danni alle sole produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell’incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

**B) In relazione alla presentazione, in attuazione dell’articolo 5 de D.Lgs. n. 102/2004, delle domande di intervento riconducibili ai danni prodotti dalla siccità, la circolare ministeriale del 15/01/2022 prevede:**

**Per effettuare il calcolo della PLV ordinaria si prendono in esame le colture presenti nel piano colturale 2022.**

**Considerando che rispetto a tale previsione con la recente D.D. n. 45/2023 non sono state fornite specifiche indicazioni, si richiede se anche per il calcolo della PLV media storica, ovvero relativa al triennio precedente all'annualità 2022, si ritiene sia necessario utilizzare il piano colturale 2022 (o se, invece, occorre prendere in considerazione il piano colturale riconducibile ad ogni singola annualità considerata).**

L'applicativo propone l'ultima validazione prima della fine dell'evento (30/09/2022). Si calcola la produzione del 2022 con dati probanti: la produzione media ad Ha ed il prezzo medio ad Ha per tipologia di coltivazione.

Per l'anno 2022, ai fini del calcolo della PLV, devono essere considerati i dati risultanti da documentazione fiscale probante messa a disposizione dal dichiarante all'ente competente della fase istruttoria. Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione 2022 non fosse disponibile (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative o nel caso di reimpieghi aziendali), l'impresa richiedente dovrà utilizzare, quali valori massimi, i dati desunti da prezzi di mercato disponibili nel periodo giugno – dicembre 2022 o, in alternativa, dai valori standard utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2022, disponibili sul sito del Ministero distinti per prodotto, rapportati alla produzione effettiva conseguita. Per la verifica della PLV media ordinaria del triennio precedente l'anno del danno, o dei cinque anni precedenti escludendo il valore più basso e quello più elevato, analogamente a quanto sopra, in assenza di documentazione aziendale (es. le aziende di recente costituzione) o, qualora risultassero non superiori ai valori aziendali, potranno essere utilizzati quali massimali gli standard value (oppure rese e prezzi desunti dagli standard value) per il 2021, le rese benchmark ed i prezzi massimi da decreto prezzi annuale per gli anni precedenti al 2021, utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e disponibili sul sito internet del Ministero. Per effettuare il calcolo della PLV ordinaria si prendono in esame le colture presenti nel piano colturale 2022.

**C) Rispetto al metodo di calcolo per la determinazione della PLV media ordinaria (colonna L dell'esempio ministeriale) occorre utilizzare la superficie presente nel fascicolo aziendale del 2022 e moltiplicarla per la resa media del 2022 (in termini di unità di superficie, quindi ad Ha).**

**Per gli anni precedenti al 2022 (tre o cinque) occorre, comunque, utilizzare la resa media riconducibile ad ogni singola annualità ed il relativo valore medio ricavato o da fatture di vendita o dai dati desumibili dai decreti ministeriali. Tale calcolo occorre sia effettuato utilizzando le superfici (piano colturale) 2022. Diventa quindi ininfluente la variazione di superficie delle colture presenti nel fascicolo aziendale per quanto concerne gli anni precedenti all'evento (ovvero al 2022). Corretta come interpretazione?**

Si l'interpretazione è corretta.

Nel caso di variazioni piano colturale con una nuova coltivazione per l'azienda, si possono utilizzare le rese benchmark ed i prezzi medi della CCIAA di riferimento.

**D) La circolare ministeriale - Allegato 1 - ai fini della definizione del prezzo unitario 2022 delle produzioni aziendali (così come derivanti dal piano colturale 2022) stabilisce che è possibile indicare, secondo il seguente ordine di disponibilità dei dati, il prezzo reale, oppure il prezzo di mercato disponibile per il periodo giugno - dicembre 2022, oppure i prezzi desunti dagli Standard Value.**

**Si conferma che i prezzi desunti dagli Standard Value possono essere utilizzati solo qualora i precedenti parametri non siano disponibili?**

**Oppure è facoltà scegliere, soprattutto in caso di autoconsumo, lo standard value o il prezzo medio di mercato del periodo giugno-dicembre 2022 pubblicato dalle borse merci?**

**Anche per il calcolo della PLV media ordinaria del triennio va adottato il medesimo principio (prezzi desunti da documentazione aziendale e solo in assenza di questi gli standard value)?**

Si, si conferma che i primi dati da utilizzare sono quelli desunti dai documenti fiscali aziendali.

Nel caso in cui non ci fossero tali dati, è necessario fare ricorso al prezzo di mercato medio, che è reperibile presso la C.C.I.A.A. provinciale in cui ricade la sede aziendale o in assenza di tale indice, nella CCIAA di una provincia limitrofa.

Si fa presente che nello spazio Note in domanda e nella relazione da allegare alla stessa è necessario specificare come sono stati desunti i dati fiscali ed eventualmente perché non se ne è fatto ricorso e giustificare la scelta del dato alternativo utilizzato.

**E) In considerazione del fatto che molte aziende zootecniche hanno produzioni vendute, ma anche utilizzate per autoconsumo, è corretto privilegiare, rispetto all'anno di riferimento, il valore al quintale o chilo di quel prodotto per calcolare la PVL riferita alla produzione in autoconsumo o ci si può riferire, per gli anni antecedenti al 2022, agli standard value?**

**Se per le aziende di produzione e vendita, senza reimpieghi zootecnici, il programma è standard e sufficiente per la presentazione delle domande per altre tipologie non lo è.**

**Es azienda zoot. con prati, solo reimpiego, senza alpeggi con acquisto fieno.**

**Nella plv diventa necessario inserire lo stesso prezzo sia per il triennio precedente, sia per l'attuale ( ben sapendo che ora il prezzo è il doppio ) se no il danno si annulla o scende sotto il 30% e a quel punto immagino che non sia possibile chiedere l'anticipazione per gli acquisti, giusto?**

Solo nei casi di aziende zootecniche, che reimpiegano determinate colture destinate all'alimentazione zootecnica al 100%, è consentito utilizzare il prezzo medio del 2022 sia per il calcolo della PLV del triennio precedente che per la produzione 2022.

Trattandosi di un danno legato all'evento, si applica questo criterio per favorire l'azienda che si vedrà riconosciuto un danno più attinente alla realtà degli attuali prezzi di mercato.

In questo caso, nella parte anticipazioni, possono essere inseriti i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di foraggiere ed altri prodotti agricoli per l'alimentazione del bestiame.

Si ribadisce che anche in questa circostanza, è indispensabile raggiungere il 30% di danno sulla PLV del triennio precedente per accedere agli interventi compensativi, compresa richiesta di anticipazione culturale.

Nel caso in cui l'azienda non reimpieghi completamente il foraggio e/o altre colture utilizzate per l'alimentazione del proprio bestiame, per il calcolo delle PLV del triennio si deve utilizzare il prezzo effettivo di vendita medio mentre per quella del 2022 il prezzo medio CCIAA.

**F) Nel calcolo della PLV 2022 se l'impresa ha ottenuto un rimborso assicurativo per grandine, questo occorre sia sommato alla PLV ottenuta, al netto del costo del premio assicurativo (come avvenuto per i danni da gelo 2021)?**

**Se nel triennio/quinquennio l'impresa ha ottenuto un risarcimento assicurativo per calamità, per assonanza a quanto sopra occorre inserire come maggiore PLV ottenuta, nell'anno di competenza, gli indennizzi assicurativi percepiti (adottando, in ogni caso, la resa produttiva effettiva, sia rispetto al 2022, che agli anni precedenti)?**

Nella PLV del 2022 si devono indicare i risarcimenti percepiti in seguito ad eventi al lordo del costo della polizza.

I risarcimenti percepiti negli anni precedenti, non devono essere inseriti.

Nel caso in cui si tratti di risarcimento in seguito a siccità, la coltivazione non dovrà essere indicata come danneggiata nella domanda (flag NO); mentre per risarcimenti di altri eventi atmosferici, la coltura potrà avere o meno il flag a seconda se sia stata anche danneggiata dalla siccità a meno.

**G) Nella domanda di aiuto presente su Nembo, nel quadro Dichiarazioni parrebbero ammessi come acquisti ai fini dell'anticipazione solo l'acquisto di fieno e mais da insilato, quando invece le aziende agricole hanno, nel 2022, acquistato per certo (a causa delle minori rese riconducibili alla siccità) anche almeno mais in granella per preparare i mangimi aziendali e talvolta anche soia o altro per sopperire ai mancati raccolti da reimpiegare nei sempre nei mangimi aziendali. Tali acquisti (mais in granella e soia) possono essere considerati ai fini della richiesta di anticipazione?**

Si, si possono inserire anche altre tipologie di produzioni colturali per l'alimentazione zootecnica.

**Occorre fornire delle precisazioni nell'ambito della relazione tecnica?**

Si, è sempre indispensabile precisare nella relazione ciascuna scelta fatta al fine di agevolare la comprensione dei dati inseriti da parte del tecnico istruttore.

**H) Rispetto al calcolo della PLV la circolare ministeriale prevede sia possibile adottare, quali parametri massimi, i valori standard utilizzati come riferimento per la stipula delle polizze assicurative agevolate o le rese benchmark ed i prezzi massimi da decreto prezzi annuale (per gli anni antecedenti al 2021).**

**Ne consegue che è anche possibile adottare valori inferiori a quelli indicati.**

**In tal caso è necessario fornire riscontro nell'ambito della relazione tecnica?**

Vedi le risposte precedenti

**I) Per il calcolo della produzione vegetale è previsto l'utilizzo delle rese benchmark e/o degli standard value, ma mentre la benchmark ragiona su quintali/Ha, lo standard value è un dato euro/Ha; il sistema per la domanda richiede un dato quintali/ha; come rapportiamo gli standard value a quanto richiestoci?**

Facendo le proporzioni, calcolando la resa all'ettaro e successivamente utilizzando lo standard value

**L) A causa della siccità i pascoli in alpeggio sono risultati secchi e, conseguentemente, gli animali hanno ridotto la produzione di latte.**

**Le aziende, quindi, hanno prodotto meno formaggio; tale minore produzione può rientrare tra i danni?**

**In caso affermativo, a livello di sistema (istanza), dove posso andare ad indicare la PLV del formaggio? Sulla resa produzione latte andando poi a specificarlo nella relazione (ammesso e non concesso che la minor produzione di formaggio possa rientrare tra i danni da siccità ammissibili)?**

Non sono ammessi danni alle produzioni zootecniche. Questo evento è riferito ai danni diretti alle coltivazioni.

**M) Per l'utilizzo delle rese benchmark nel Verbano Cusio Ossola i dati che si possono scaricare da SIAN sono a carattere regionale e non si differenziano da Comune a Comune per nessuna coltura (probabilmente perché praticamente nessuno fa assicurazioni quindi non c'è una base dati). Possibile, comunque, utilizzare tali dati (in quanto ufficiali)?**

In questo caso è meglio fare ricorso al prezzo di mercato medio, che è reperibile presso la C.C.I.A.A. provinciale in cui ricade la sede aziendale o in assenza di tale indice, nella CCIAA della provincia limitrofa.

**N) L'anticipazione è necessario debba riguardare le spese straordinarie sostenute solo nel periodo 01 maggio – 30 settembre 2022 (ovvero nel periodo definito dal decreto ministeriale di declaratoria) oppure è possibile considerare anche spese avvenute prima del 01/05/22o che, sempre a causa della siccità 2022, verranno sostenute nei prossimi mesi?**

Gli acquisti fatti prima dell'inizio dell'evento (01/05/2022), non sono riconducibili al medesimo.

La circolare del M.A.S.A.F. precisa che sono accettabili spese sostenute fino alla data della presentazione della domanda (allegando la documentazione fiscale probante alla domanda)

**O) Per quanto riguarda la relazione tecnica si presuppone che la stessa debba riguardare la descrizione delle fonti da cui si sono ricavati i dati, oltre ai valori adottati e non il calcolo matematico della PLV, poiché risulterebbe un doppio del calcolo presente in domanda.**

**Tale impostazione è da ritenersi corretta?**

Si riporta quando indicato nella D.D. regionale :

Relazione tecnica dettagliata esplicativa della realtà aziendale da cui si evincono: - le operazioni di calcolo ed i parametri utilizzati per la definizione delle P.L.V. media e della Produzione 2022 tenuto conto di eventuali difformità tra situazione culturale dichiarata a sistema e situazione culturale al momento dell'evento e aggiornata in relazione ai documenti fiscali di cui sopra; - l'anno di impianto delle colture frutticole sulle quali si è indicato un danno. - eventuali difformità giustificabili tra la P.L.V. media triennale indicata in domanda e la P.L.V. media risultante delle Dichiarazioni IVA del triennio o quinquennio precedente l'anno dell'evento. - ogni altra giustificazione richiesta nei punti precedenti. La relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda richiedente. 4) Per le aziende Apistiche: copia della denuncia di possesso alveari relativa all'anno 2022.

Alla medesima potrà essere indicato tutto ciò il redigente ritenga utile

**P) Si ritiene sarebbe opportuno venisse fornito un modello per la predisposizione della relazione tecnica prevista dalla D.D. n. 45/2023.**

No, in quanto ogni realtà aziendale è diversa.

**Q) Nella parte della PLV triennale, se non vi è un reimpiego in azienda il valore da indicare è solo quello derivante dalla documentazione fiscale, se è così, dovremmo richiedere a tutti le fatture di vendita dei tre anni precedenti, il che è un bel casino, tra le varie cooperative che spalmano le vendite su due e più anni, sarebbe opportuno avere la possibilità di indicare il prezzo medio o il prezzo standart valeu.**

Vedi le risposte precedenti.

**R) Nella parte della PLV 2022 effettiva il sistema mi propone tante soluzioni, a mio avviso senza aver l'obbligo di recuperare le fatture:**

- prezzo medio 06/12 prodotto commercializzato
- prezzo medio 06/12 prodotto reimpiegato
- prezzo medio ricavato da fatture
- prezzo da standart valeu commercializzato
- prezzo da standart valeu reimpiegato

**Altro punto l'obbligo di note: cosa si deve indicare?**

La scelta deve ricadere sulla fonte da cui è stato ricavato il dato utilizzato.

Di default è spuntato quello derivante da fatture.

**S) Viene riconosciuto il danno in caso di mancato attecchimento delle barbatelle di un nuovo impianto di vigneto?**

No. Viene riconosciuto il danno per la mancata produzione. Si ricorda, sempre nel caso di produzioni vitivinicole, che il calcolo della PLV andrà effettuato sulla base del valore della produzione di uva, dichiarata nella dichiarazione di produzione, e non sul prodotto trasformato

**T) Nel caso di aziende aventi la sede aziendale in Piemonte ma terreni anche in altre regione limitrofe, si deve comunque calcolare il danno su tutta la superficie e le colture aziendali, ivi comprese quelle fuori Piemonte?**

Sì. Il danno va calcolato sull'intera superficie aziendale ivi compresa quella condotta fuori Piemonte.

Si precisa che la domanda deve essere presentata presso la regione in cui ricade il centro aziendale.

**U) in caso di nuovo impianto arboreo (es. nocciolo), che nel 2022 è al terzo anno quindi produttivo ma non al 100%, come si calcola il danno?**

Per la PLV del triennio precedente, viene calcolata la produzione al terzo anno dell'impianto (facendo riferimento a tabelle e riportando fonte e tabella nella relazione) e per la PLV del 2022, indicando quella ottenuta effettivamente.

**Alcune precisazioni:**

- possono presentare domanda tutte la azienda che raggiungono il 30% del danno sulla PLV del triennio

- in alternativa alle dichiarazioni IVA del triennio predente, nel caso l'azienda le ritenesse più esaustive, può presentare tutte le fatture del triennio precedente ed eventuali corrispettivi, suddividendole per tipologia e anno di produzione, specificandolo in relazione e motivandone la scelta.